

N. 31/2024 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta	- Presidente
dott. Bruno Conca	- Giudice
dott. Luca Fuzio	- Giudice estensore

nel procedimento introdotto con ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio depositato in data 26.01.2024

da

ROBERTO GIOVANARDI [REDACTED]

- *ricorrente* -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO

- letto il ricorso depositato in data 26/01/2024 da ROBERTO GIOVANARDI [REDACTED] per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27, co. 2 CCII*, atteso che il ricorrente è residente nel comune di Bonate Sopra (BG) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;



- rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art. 65 co.1 CCII* in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di [REDACTED] (comprensivi dei compensi spettanti ai professionisti della presente procedura) derivante dalla crisi della propria attività imprenditoriale nel settore dell'abbigliamento

[REDACTED] a cui è seguita una crisi familiare;

- evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;

- considerato che GIOVANARDI ROBERTO non risulta proprietario di alcun bene immobile nè di alcun bene mobile registrato;

- considerato che GIOVANARDI ROBERTO risulta intestatario dei seguenti rapporti di conto corrente: [REDACTED]

[REDACTED] conti correnti il ricorrente ha chiesto l'esclusione dal piano di liquidazione considerato il loro esiguo importo;

- considerato che GIOVANARDI ROBERTO è percettore di reddito in quanto lavoratore subordinato a tempo indeterminato presso [REDACTED]

[REDACTED] - considerato che il nucleo familiare del Sig. Giovanardi Roberto è composto unicamente dal medesimo, in quanto, con sentenza del Tribunale di Bergamo del 16.01.2019 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la [REDACTED]

- considerato che il ricorrente ha formulato una proposta liquidatoria con cui [REDACTED]



- rilevato che il ricorrente ha esposto spese mensili necessarie per il proprio sostentamento per un importo pari ad [REDACTED] che da tale importo vada detratto quello relativo alla rata di mutuo, dovendo ora lo stesso confluire nella liquidazione concorsuale, con la conseguenza che l'importo delle spese mensili necessarie per il sostentamento del ricorrente va ridotto ad [REDACTED] mentre l'importo da porre a disposizione dei creditori deve ritenersi corrispondentemente aumentato ad [REDACTED]
- ritenuto, con riguardo al pignoramento presso terzi promosso da [REDACTED] [REDACTED] che le medesime, dalla data del presente provvedimento, sono inopponibili alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore precedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art.2741 c.c.);
- rilevato che, in ogni caso, il debitore ha messo a disposizione gli importi relativi al pignoramento presso terzi sopra indicato, e ciò in corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 270, V° comma e 150 CCIII;
- osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, DOT.T. GUIDO MICHELE PIZZIGONI, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;



P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ROBERTO GIOVANARDI [REDACTED]
nomina Giudice Delegato il DOTT. LUCA FUZIO;
nomina liquidatore il DOTT. GUIDO MICHELE PIZZIGONI;
ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di [REDACTED] con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di ROBERTO GIOVANARDI (C.F. [REDACTED])
dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma



in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.
- Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2024

Il Giudice est.
Dott. Luca Fuzio

Il Presidente
Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

